



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001519 del 18 giugno 2015

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/411 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 168/DDA/GDS)

Con istanza DDA/411, acquisita con prot. n. DDA/0001408 del 10 giugno 2015, è stata segnalata dalla signora Isabella Cocuzza, per conto della società Paco cinematografica s.r.l., la presenza, sul sito internet <http://www.italia-film.co>, alla pagina internet <http://www.italia-film.co/a-girl-walks-home-alone-at-night-2014-subita-streaming/>, di un'opera di carattere audiovisivo, intitolata "A Girl Walks Home Alone at Night", in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il soggetto istante dichiara, inoltre, che «*La Paco Cinematografica srl ha acquisito i diritti di distribuzione del film "A girl Walks Home Alone at Night" per l'Italia pochi giorni fa ed ancora non ha distribuito il prodotto nelle sale cinematografiche*».

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto di istanza emerge che è effettivamente presente, alla pagina internet sopra indicata, una riproduzione dell'opera di carattere audiovisivo oggetto di istanza e che la stessa appare diffusa in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet <http://www.italia-film.co> risulta registrato dalla società Enom Inc., con sede in 5808 Lake Washington Blvd. NE, Ste. 300 Kirkland, WA 98033, Stati Uniti d'America, per conto della WhoisGuard, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede Panama, domicilio non specificato; i contatti individuati sono il numero telefonico +507.8365503 e gli indirizzi email legal@whoisguard.com e 3d68a1cd5a6243dc9d7ad637e10351fe.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America e contatto mail abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* che risultano essere localizzati a Phoenix, Arizona.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso all'opera oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/411", all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **29 luglio 2015**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it, in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore